

Sentenza: 6 ottobre 2021, n. 227

Materia: pubblico impiego; ordinamento degli uffici

Parametri invocati: artt. 3, 51, 97 Cost.;

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: TAR Sardegna

Oggetto: art. 2, comma 40, l.r. Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale); art. 1, comma 2, l.r. Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese); art. 4 l.r. Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale); art. 9, l.r. 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016)

Esito:

- 1) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3;
- 2) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47, nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2020, n. 34 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici), limitatamente alla parte in cui stabilisce «e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma»;
- 3) Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 e dell'art. 9 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Tar Sardegna rimette alla Corte costituzionale le questioni di legittimità sulle norme di cui all'oggetto.

Preliminarmente, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 e dell'art. 9 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21, per difetto assoluto di motivazione delle censure da parte del rimettente.

Le norme residue, sulle quali la Corte si pronuncia nel merito, ritenendo irrilevante lo *jus superveniens* (L.r. 34/2020), prevedono, nel loro combinato disposto, l'inquadramento a tempo indeterminato tramite concorso interamente riservato e per soli titoli del personale che ha prestato servizio nella Associazione regionale allevatori Sardegna (ARAS) nei ruoli dell'Agenzia per l'assistenza tecnica in agricoltura (LAORE). Prevedono inoltre la conservazione dell'anzianità già maturata all'atto del passaggio da Aras, soggetto di diritto privato, a Laore, soggetto di diritto pubblico.

Fa notare la pronuncia come si sia sostanzialmente di fronte ad un'ipotesi di passaggio generalizzato alle dipendenze di un ente pubblico di tutto il personale di un'associazione di natura privata, con esclusione dell'accesso dall'esterno alla procedura, che perciò non può neppure definirsi

concorsuale.

A questo proposito, brevemente, i giudici ricordano la costante giurisprudenza costituzionale a mente della quale la deroga al principio del pubblico concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione può ritenersi giustificata solo quando, in casi eccezionali, essa deroga risulti funzionale all'interesse pubblico.

Nel caso *sub iudice*, l'effetto della deroga al principio del pubblico concorso, lungi dall'integrare il perseguimento dell'interesse pubblico, si risolve in una ingiustificata posizione di privilegio per gli ex dipendenti ARAS rispetto a potenziali candidati esterni.

Attesa la patente violazione della regola di cui all'articolo 97 della Costituzione, le norme di cui si discorre vengono dichiarate costituzionalmente illegittime.